Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Foà Roberto nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 368, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il sig. Foà Roberto fu Raffaele chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste:

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Foà Roberto fu Raffaele, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Foà abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 331. — GRIMALDI

(2534)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Campana Alessandro nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il sig. Campana Alessandro fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi per motivi politici;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Campana Alessandro fu Giuseppe, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Campana abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 333. — GRIMALDI

(2535)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Riammissione del sig. Cacciatore Antonio nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;
Visti i regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dimessisi per motivi politici;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la domanda con la quale il sig. Cacciatore Antonio fu Felice chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso al momento in cui fu indotto a dimettersi per motivi politici;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Cacciatore Antonio fu Felice, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 318.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Cacciatore abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1946
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 332. — GRIMALDI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

Facilitazioni ferroviarie a favore di lavoratori espatrianti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/15203/23 del 19 giugno 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse la riduzione del 70 % per i viaggi di espatrio in 3ª classe di lavoratori italiani e la riduzione del 40 %, fino al limite di kg. 100 per persona, sui prezzi di trasporto a bagaglio di oggetti personali, utensili per arti e mestieri ed attrezzi rurali riferibili alle arti o ai mestieri dei lavoratori espatrianti e di loro pertinenza.

La differenza fra i prezzi delle tariffe ordinarie e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata dal Ministero del lavoro alle Ferrovie dello Stato.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà la norma di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i due decreti Ministeriali 28 giugno 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 16 agosto successivo, nonchè il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, del successivo 20 maggio, con i quali due decreti il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale

delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena furono designati, per l'esercizio finanziario 1945-46, a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal sopra citato decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per l'esercizio finanziario 1946-47 la designazione di cui trattasi ai predetti Istituti;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, resta confermata, per l'esercizio finanziario 1946-47, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle Casse di risparmio italiane e del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni rispettivamente stabilite, per ciascuno di essi Istituti, con i decreti Ministeriali 28 giugno 1945 e 13 aprile 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoelke, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1946, con il quale è stata posta sotto sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoelke, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Franco Sortino;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la ditta succitata ha cessato definitivamente la sua attività giusta denuncia presentata alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, in data 25 gennaio 1946;

Ritenuto che con decreto in data 1° luglio 1946, il Prefetto di Milano, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 295 della legge di guerra approvata con regio decreto 1° luglio 1938, n. 1415, ha provveduto al sequestro delle merci residuate dall'attività commerciale e nominato sequestratario l'avv. Vittorio Tulli;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Guglielmo Thoelke, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Franco Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Apertura di una agenzia di città e di dipendenze della Banca popolare di Lecco (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Lecco, società per azioni con sede in Lecco (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Lecco, società per azioni con sede in Lecco (Como), è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Lecco (zona Pescarenico-Maggianico) e proprie dipendenze in Varenna, ed in S. Maria di Rovagnate (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Nomina di esperti nella Sottocommissione industria dell'Italia settentrionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Sottocommissione industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, in qualità di esperti, i signori dott. Guido Rollier e dott. Virgilio Dagnino.

Il dott. Roberto Tremelloni cessa di far parte della Sottocommissione predetta, perchè è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'industria.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2553)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Divieto di caccia e uccellagione nel comune di Sasso Marconi (Bologna) per l'annata venatoria 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la domanda del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna, nella sua qualità di commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia di Bologna, tendente ad ottenere il divieto generale ed assoluto dell'esercizio venatorio nella sottoindicata zona, a scopo di protezione della starna e della lepre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 468, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

Per tutta l'annata venatoria 1946-47, è vietato, ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della estensione di ettari 1196, sita in comune di Sasso Marconi (Bologna), delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale di Montechiaro;
a sud, rio Gemmese;
a est, strada provinciale Porrettana;
ad ovest, strada comunale delle Lagune.

Il Comitato provinciale della caccia di Bologna provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 28 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 108, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, col quale fu eretta la parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 28 maggio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 17 luglio 1946, n. 314, div. I-*B*;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 28 maggio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 4 ottobre 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Osvaldo, in località Loncon del comune di Annone Veneto (Venezia).

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2500)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Approvazione della clausola « Operazioni chirurgiche » presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola da applicare per alcune forme di assicurazione;

Decreta:

La Società di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad adottare la seguente clausola:

« Avvenuto il regolare pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora l'assicurato debba sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società su richiesta del contraente, anticiperà la somma occorrente a pagare le spese dell'atto operativo, debitamente comprovate, senza peraltro superare, tenuto conto anche degli eventuali prestiti preesistenti, il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte calcolato secondo l'art. 5 delle condizioni generali di polizza.

Tale anticipazione sarà accordata senza alcun onere di interessi e sarà annotata in polizza.

E' in facoltà dell'assicurato di rimborsare in qualunque momento tutto il prestito o parte di esso.

La Società detrarrà il saldo dell'anticipazione da qualunque pagamento che dovesse fare in dipendenza del contratto »

La predetta Società è autorizzata ad adottare la clausola di cui all'art. 1 per le seguenti forme di assicurazione:

Tar. I — Vita intera a premi vitalizi;
» II — Vita intera a premi temporanei;
» IV — Dotale per fanciulli con controassicurazione;
» V — Mista ordinaria a premio annuo costante;
» VI — Mista ordinaria a premio annuo decrescente;
» VII — Termine fisso;
» VIII — Doppia mista (mista con capitale differito);
» IX — Simultanea (vita intera con rendita vitalizia differita);
» XV — Mista senza visita medica;
» XVII — Mista senza visita medica con carenza abbreviata.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 18041/III-*b*, del 10 maggio 1940, col quale venne riconosciuto a favore delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano il possesso del diritto esclusivo di pesca in una zona acquea del lago di Garda, costituita dalla particella fondiaria 3446 iscritta nella partita tavolare 805 del comune catastale di Riva;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che le predette Amministrazioni si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Trento n. 18041/III-*b*, del 10 maggio 1940, è riconosciuto a favore delle Amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, comproprietarie della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, il possesso del diritto esclusivo di pesca nella zona acquea del lago di Garda, costituita dalla particella fondiaria 3446, iscritta nella partita tavolare 805 del comune catastale di Riva e fronteggiante lo stabile provinciale di Miralago, nel comune di Riva (o.f.3445, 3447/1, 3443).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Conferma di riconoscimento di possesso di diritto esclusivo di pesca nei laghi Ritorto e Scuro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Trento n. 29656/III-*b*, in data 7 agosto 1943, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Pinzolo il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque dei laghi Ritorto e Scuro;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che il comune di Pinzolo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca in parola;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Trento n. 29656/III-*b*, in data 7 agosto 1943, è riconosciuto, a favore del comune di Pinzolo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei laghi Ritorto e Scuro, che costituiscono rispettivamente le particelle fondiarie n. 4097/1 e 4094 inserite nella partita tavolare 62 del comune catastale di Pinzolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1946.

Norme per la corresponsione dei premi ai coltivatori di bietole della campagna 1943.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858;

Visto il provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste, concernente « Prezzi alla produzione per i prodotti agricoli della campagna agraria 1942-43 » pubblicato nel supplemento n. 69 del 25 marzo 1943 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Considerata l'opportunità di fissare le norme per la corresponsione ai coltivatori di bietole delle provincie di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Campania e della Calabria, per l'annata 1943, del premio e del sovraprezzo indicati negli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858;

Decretano:

Art. 1.

Gli zuccherifici che, nella campagna 1943, abbiano ritirato bietole dai bieticoltori della provincia di Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Campobasso, della Cam-

pania e della Calabria, devono provvedere al pagamento della somma di L. 10,79 per ogni quintale di bietole ricevute a peso netto in detta campagna.

Gli stessi zuccherifici si faranno rilasciare, dai singoli coltivatori, ai quali verseranno detto sovraprezzo, apposita ricevuta in duplice copia sulla quale saranno indicati il peso netto delle bietole consegnate nella campagna 1943 nonchè la somma pagata a titolo di sovraprezzo.

Art. 2.

Gli zuccherifici di cui all'articolo precedente, compileranno un elenco dei coltivatori dai quali ritirarono le bietole nella predetta campagna 1943, indicando per ciascuno di essi il quantitativo di bietole ricevuto a peso netto.

A tale elenco dovrà essere allegata una copia delle ricevute previste al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

L'elenco indicato nel precedente articolo dovrà essere vistato dalla Sezione dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, competente per territorio, la quale dovrà dichiarare che il quantitativo complessivo di bietole indicato nell'elenco in parola corrisponde a quello risultante dalle annotazioni fatte sull'apposito registro dello zuccherificio.

Art. 4.

Gli elenchi così completati dovranno essere inviati, a cura degli stessi zuccherifici, al Ministero dell'agricoltura il quale ne curerà la trasmissione all'Associazione nazionale dei bieticoltori, con l'autorizzazione a pagare le somme che risulteranno dovute per conto dello Stato, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 858.

Art. 5.

L'Associazione nazionale dei bieticoltori pagherà, ad ogni singolo coltivatore indicato nell'elenco surripetuto, le somme autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e da ognuno si farà rilasciare regolare ricevuta delle somme corrisposte.

Dette ricevute dovranno poi essere unite all'elenco compilato dagli zuccherifici e rimesso al Ministero dell'agricoltura a corredo del rendiconto dei fondi a detta Associazione forniti dal predetto Ministero con appositi ordini di accreditamento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 23 agosto 1946, il dott. Scampicchio Nicolò, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Capodistria, nei distretti notarili riuniti di Trieste e Capodistria, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Conselve, nel distretto notarile di Padova.

(2555)

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 24 agosto 1946, il dott. Attilio Reichenbach fu Leopoldo Giacomo, residente a Verona, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Belluno è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2527)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Enna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2528)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, l'Amministrazione provinciale di Campobasso è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2529)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa autotrasporti « Italia », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 agosto 1946, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa autotrasporti « Italia », con sede in Milano, ed è stato nominato commissario il rag. Giacomo Voi.

(2557)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2525)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di diritto internazionale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2526)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca)

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca), della estensione di ettari 820, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1947-48.

Il Comitato provinciale della caccia di Lucca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2515)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 23 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Fermignano (Pesaro), della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2516)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 agosto 1946 - N. 179

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	-0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	89,10
Id. 3,50 % 1902	83,325
Id. 3 % lordo	76,975
Id. 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	77,075
Id. 5 % 1936	94,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	94,825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,025
Id. 5 % convertiti 1951	95,60

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica al bando di concorso per posti di segretario comunale di grado 7° e 8° indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1946 e 22 luglio 1946, con i quali è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti vacanti di segretario comunale di grado 7° e 8°;

Vista la legge del 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Il paragrafo 10 dell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946 succitato, è sostituito dal seguente:

« 10) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali. Tale documento deve essere presentato soltanto da coloro che abbiano prestato il suddetto servizio di ruolo;

Roma, addì 24 agosto 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2561)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.